

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
17 ottobre 2000

Causa T-27/99

Humbert Drabbe
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Pensioni – Diritti acquisiti prima dell’entrata in servizio
presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario –
Presentazione della domanda – Termine»

Testo completo in olandese II - 955

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 19 ottobre 1998, notificata al sig. Humbert Drabbe il 23 ottobre 1998, recante rigetto del reclamo presentato da quest’ultimo nei confronti della decisione in cui la convenuta gli nega la possibilità di trasferire i suoi diritti a pensione acquisiti nei Paesi Bassi al regime pensionistico comunitario.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

Massime

*1. Dipendenti – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario – Obbligo d'informazione a carico delle istituzioni – Limiti
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2)*

*2. Dipendenti – Pensioni – Diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio presso le Comunità – Trasferimento al regime comunitario – Termine di presentazione delle domande di trasferimento – Breve lasso di tempo dopo la nomina in ruolo – Ragionevolezza del termine di sei mesi previsto dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2)*

1. Benché sia auspicabile che un'istituzione informi il proprio personale individualmente, al momento dell'entrata in servizio, dei principali diritti e obblighi, resta nondimeno il fatto che, per quanto riguarda il trasferimento dei diritti a pensione, l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto richiede, come punto di partenza, un'iniziativa del dipendente interessato. Solo in presenza di tale iniziativa spetta all'istituzione, in particolare in virtù del suo dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, informare il detto dipendente della procedura da seguire per quanto riguarda il trasferimento dei suoi diritti a pensione.

È tuttavia onere dell'istituzione, in virtù del suo dovere di sollecitudine, informare il proprio personale sulla procedura da seguire per il trasferimento dei diritti a pensione allorché, al momento della nomina in ruolo, tale trasferimento si rivela impossibile, in mancanza di un accordo concluso a tale scopo tra la Comunità e lo Stato o l'ente interessato. In tal caso, infatti, spetta all'istituzione prendere l'iniziativa di informare il proprio personale della conclusione di un simile accordo

e della possibilità di beneficiare dell'attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto.

Al contrario, il passaggio dell'interessato dalla situazione di agente temporaneo allo statuto di funzionario non rappresenta una rottura così netta da consentirgli di considerare irrilevanti le informazioni individuali e generali che gli sono state fornite nel corso della sua attività come agente temporaneo.

(v. punti 67, 68 e 92)

2. Ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione deve essere presentata dal funzionario interessato «all'atto della sua nomina in ruolo». Come risulta da tale espressione, la detta domanda è pertanto valida solo se presentata entro un breve lasso di tempo dopo la nomina in ruolo. Un funzionario diligente non potrà, quindi, sostenere di essere stato all'oscuro dell'esistenza di un ulteriore termine di sei mesi previsto dalle disposizioni generali di esecuzione di tale norma, adottate dalla Commissione, al fine di sottrarsi al termine previsto da quest'ultima. Qualsiasi diversa interpretazione sarebbe inconciliabile con il principio in base al quale si presume che i dipendenti conoscano le norme dello Statuto.

D'altra parte, il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione, che consente agli interessati di disporre di un periodo di riflessione a partire dalla loro nomina in ruolo per presentare un'eventuale domanda di trasferimento dei diritti a pensione, deve ritenersi ragionevole, dal punto di vista dell'applicazione del principio di proporzionalità, tanto più che la presentazione di una domanda non implica una scelta definitiva da parte del funzionario o dell'agente temporaneo in relazione al trasferimento dei suoi diritti a pensione. Infatti, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente invia al detto funzionario o agente temporaneo una proposta di

trasferimento. Solo a questo punto il funzionario o l'agente temporaneo potrà decidere se il trasferimento presenta un interesse.

(v. punti 74-76, 84 e 85)

Riferimento: Tribunale 1° ottobre 1992, causa T-70/91, Moretto/Commissione (Racc. pag. II-2321, punto 21); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-12/94, Daffix/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-453 e II-1197, punto 116); Tribunale 4 maggio 1999, causa T-161/97, Marzola/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-73 e II-375, punto 66)